

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 9 giugno 2009, n. 1336/55.

Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione” . Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL). Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando.

L'Assessore

Visto Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ssmmii;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ssmmii;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente l'approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Presa d'atto della versione finale e disposizioni per l'istituzione del Comitato di Sorveglianza;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007 – 2013 (di seguito PSR) ed in particolare l'Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”;

Considerato che la Misura 413 del PSR “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione” prevede un processo di selezione dei Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (di seguito PSL) mediante procedure a bando predisposte dall'Autorità di Gestione e articolate nelle seguenti due fasi:

1.invito a manifestare interesse rivolto ai partenariati pubblico/privati dei territori ammissibili, per la verifica dei requisiti essenziali di ammissibilità previsti dal PSR;

2.bando rivolto alle aggregazioni partenariali che abbiano superato la prima fase, finalizzato alla selezione contestuale dei GAL e dei relativi PSL;

Visti i decreti assessoriali n. 998/Dec.A del 23.04.2008,

n. 1245/Dec. A/44, del 26.05.2008 e n. 2363/Dec. a/74 del 01.10.2008 con i quali sono state impartite le direttive riguardanti l'attuazione della prima fase;

Viste le determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 9945/311 del 26.05.2008 e n. 19876/732 del 14.10.2008, che danno attuazione ai decreti assessoriali sopra citati;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni della misura 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione”, sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta conclusa con l'approvazione dei criteri in data 18.12.2008, con nota prot. 3168;

Visti i decreti assessoriali n. 0003078/Dec. A/98 del 09.12.2008 e n. 242/Dec. A/14 del 9.2.2009, con i quali ai sensi dell'art.8, 1° comma, lett. b) della LR 31/1998, sono state impartite al Direttore del Servizio Sviluppo Locale le direttive per l'avvio della seconda fase di attuazione dell'Asse 4 del PSR 2007-2013 “Attuazione dell’approccio Leader”, da ultimo indicando la data del 15 maggio 2009 come termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL;

Viste le determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25017/958 del 10.12.2008 di approvazione del “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”, con la conseguente pubblicazione del bando sul sito regionale in data 23.12.2008, e n. 2436/53 dell'11.2.2009 con la quale si è provveduto a spostare dal 31.3.2009 al 15.6.2009 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL;

Ritenuto di dover impartire, ai sensi dell'art.8, 1° comma, lett. b) della LR 31/1998, nuove direttive politiche alle competenti strutture dell'Assessorato al fine di prorogare alla data del 15 luglio 2009 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL;

Decreta

Art. 1

Si dispone che l'Autorità di Gestione e gli uffici competenti provvedano a prorogare alla data del 15 luglio 2009 la scadenza del bando per la selezione dei GAL e dei relativi PSL.

Art. 4

Il presente decreto è trasmesso all'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per la sua attuazione e sarà integralmente pubblicato su Internet nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 29 aprile 2009, n. 4.

Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009 - 2012

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione,

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n 1 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121,

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e successive modifiche,

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15,

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n 1265 e successive modificazioni,

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n 320,

Vista la Legge 2 giugno 1988 n 218 concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali",

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30-04-1996, n 317, concernente il "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali",

Vista la Legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31,

Visto il Decreto del Ministro della Sanità del 8 aprile 1999, recante "Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini",

Visto il Regolamento (CE) n. 999 del 22 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la "Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi" e le successive modificazioni,

Visto il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano,

Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina,

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" con il quale si demanda (Art 2, comma 1) alle regioni la predisposizione di piani di selezione genetica nei confronti di razze ovine autoctone,

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio della Prevenzione n. 253/4 del 16 marzo 2005 inerente la nomina dei componenti della Commissione Regionale di Coordinamento per le attività riguardanti il Piano Regionale di selezione genetica per le encefalopatie degli ovini,

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006 su "Piano Regionale di Selezione Genetica per la resisten-

za alle encefalopatie spongiformi negli ovini per l'anno 2006",

Vista la nota del Centro di Referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) prot n. 10084 del 05 06 2007 relativo al tracciato record utilizzato per la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale per la Selezione Genetica (BDNSG),

Visto il Regolamento (CE) n 727/2007 del 26 giugno 2007 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n 999/2001,

Considerato che il suddetto regolamento modifica i requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST),

Considerata la relazione sulla attività della Commissione regionale di coordinamento del Piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie, prot n. 22947/XV 3 1 del 12 10 2007,

Considerate le recenti acquisizioni scientifiche sulla presenza di infettività prionica nel latte degli ovini infetti da scrapie,

Considerate le misure di restrizione adottate dal Ministero dell'agricoltura francese nei confronti dell'importazione di prodotti lattiero caseari derivati da latte ovino proveniente da focolai di scrapie,

Considerate le risultanze della riunione tenutasi il 26 03 2009 con Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, e Centro Nazionale di Referenza per le Encefalopatie animali e comparate (CEA),

Considerato che l'attività di sorveglianza per la scrapie continua ad evidenziare numerosi focolai di malattia negli allevamenti del territorio regionale,

Ritenuto necessario in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, adottare un piano di selezione genetica nella razza sarda diretto ad incrementare in questa popolazione le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che ne siano compromessi i notevoli e qualificati aspetti zootecnici e produttivi ragguardevoli,

Ritenuto necessario estendere a tutte le greggi ovine l'obbligo di adesione al Piano di selezione genetica per la resistenza alle EST, per limitare la diffusione della malattia e produrre le certificazioni commerciali sanitarie riferite al controllo delle EST,

Ritenuto necessario riproporre un nuovo Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, che sostituisce il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006,

Sentito il parere della Commissione Regionale di Coordinamento per le attività riguardanti il Piano Regionale di selezione genetica per le encefalopatie degli ovini, dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) e del CEA,

Di concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale,

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità,

Decreta

Art. 1

Obiettivi

1 La popolazione ovina regionale viene sottoposta al programma di selezione genetica (allegato 1), finalizzata all'incremento della frequenza dell'allele (ARR) della proteina prionica, il quale conferisce resistenza su base genetica all'insorgenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

2 Il programma inoltre persegue i seguenti obiettivi

a) concorrere al controllo delle EST negli allevamenti ovisini aumentando il numero di ovisini resistenti geneticamente alle EST,

b) valorizzare e qualificare le produzioni ovine isolate negli scambi commerciali attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle EST

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per

a) *piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovisini alle EST*, di seguito "Piano" il piano predisposto dall'Autorità regionale competente da attuarsi tramite le azioni di cui al presente decreto ed alla normativa vigente,

b) *azienda* la struttura definita dall'articolo 1, punto 2, lettera b) del D P R n. 317/1996,

c) *greggi iscritte al Libro Genealogico (LG)* le greggi che risultano iscritte al LG della razza ovina sarda,

d) *greggi non iscritte al Libro Genealogico* tutte le greggi che non risultano iscritte al LG,

e) *analisi genetiche* analisi dei polimorfismi ai codoni del gene della proteina prionica (PrP), 136, 154, 171, ed a quelli che dovessero dimostrarsi correlati alla resistenza alle EST, effettuate dai laboratori dell'IZS e dell'Agris Sardegna,

f) *prelievo ufficiale*

i) prelievo di sangue endovenoso o capillare eseguito dal veterinario dell'ASL competente per territorio, oppure dal veterinario dalle stesse incaricato,

ii) prelievo di materiale biologico (bulbo pilifero), effettuato per il medesimo fine dagli operatori di cui al precedente comma, oppure, per le sole greggi iscritte al LG, dal personale tecnico appartenente alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA)

g) *BDN* la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica

h) *BDNSG* la Banca Dati Nazionale per la Selezione Genetica gestita dal Centro Nazionale di Referenza per le Encefalopatie animali e comparate (CEA)

i) *Servizio Prevenzione* il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna

Art. 3

Obblighi ed adempimenti

1 L'applicazione del Piano è obbligatoria su tutte le aziende ovine del territorio regionale

2 I proprietari o detentori delle aziende ovine sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1

3 Al fine di favorire la graduale sostituzione degli arieti con genotipo sensibile, nelle greggi non aderenti al precedente Piano possono essere utilizzati gli arieti della 3^a classe di cui all'allegato 1, comma 3, sino al 31/12/2011

4 Ulteriori deroghe al divieto di utilizzo degli arieti della 3^a classe vengono rilasciate dal Servizio Prevenzione in occasione di eventi e situazioni particolari, previo parere favorevole della Commissione regionale di coordinamento del Piano

5 Il Servizio di Sanità animale competente per territorio autorizza, con la compilazione del quadro E del modello IV, visti gli atti d'ufficio, la movimentazione degli ovisini di sesso maschile destinati ad altri allevamenti, e di tutti gli ovisini di età superiore ai 18 mesi destinati alla macellazione

6 E' vietata la movimentazione verso altri allevamenti di ovisini maschi non castrati di genotipo sconosciuto, e degli arieti della 3^a classe di cui all'allegato 1, comma 3. Per gli arieti oggetto di compravendita, per i quali è in corso il protocollo di vaccinazione per la Blue Tongue perché provenienti da territori sotto restrizione, la movimentazione degli stessi è autorizzata sino al 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto

7 In tutti gli allevamenti ovisini e caprini sono sottoposti agli accertamenti di laboratorio per la presenza di EST almeno due animali nel 2009 e tre per ciascun anno nel triennio 2010-2012

8 Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi minimi occorrerà intensificare la sorveglianza condotta sui capi riformati e inviati al macello nel corso di ciascun anno. Allo scopo, nell'arco dell'anno, all'atto della compilazione del quadro E del modello IV, il Servizio veterinario di Sanità animale dovrà segnalare al Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di ovisini, il numero dei capi da sottoporre a controllo. In fase di prelievo dei campioni dovrà essere assegnata priorità ai capi di età compresa tra i due e i quattro anni

9 La comunicazione prevista al precedente comma non si renderà necessaria solo nei casi in cui il numero minimo di capi da esaminare nell'anno fosse nel frattempo già stato raggiunto grazie alla sorveglianza effettuata sugli animali morti in azienda di età superiore ai 18 mesi

10 L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) invia i referti delle analisi effettuate ai sensi dei commi precedenti ai Servizi veterinari competenti di Sanità animale e di Igiene degli alimenti di ovisini

Art. 4

Compiti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Servizio Prevenzione svolge le seguenti attività nell'ambito del Piano

a) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del Piano,

b) trasmette i flussi di carattere finanziario, epidemiologico ed amministrativo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,

c) trasmette alla BDNSG il tracciato record di cui alla nota del CEA prot n 10084 del 05 06 2007,

d) corrisponde gli indennizzi, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n 218, per i capi macellati in quanto portatori dell'allele VRQ altamente sensibile alle EST,

e) convoca l'apposita Commissione regionale di Coordinamento

Art. 5

Compiti delle Aziende Sanitarie Locali

Nell'ambito delle attività del Piano i servizi veterinari delle ASL svolgono le seguenti attività

a) eseguono direttamente i prelievi previsti dal Piano nelle greggi non iscritte al LG, utilizzando la scheda di accompagnamento campioni (allegato 2),

b) registrano individualmente i capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega,

c) registrano nella BDN il censimento del gregge aggiornato al 31 marzo di ogni anno, contenente le informazioni di cui all'allegato 1, comma 2, per gli allevamenti dei quali detengono la delega,

d) acquisiscono i risultati delle analisi svolte dall'IZS e dall'AGRIS nell'ambito del Piano, ed assegnano tali risultati ai rispettivi capi registrati in BDN,

e) inviano all'Assessorato dell'Igiene e della Sanità a cadenza trimestrale il tracciato record di cui alla nota del CEA prot n 10084 del 05 06 2007 per l'alimentazione della BDNSG nazionale,

f) eseguono annualmente verifiche a campione sulle greggi iscritte al Piano, sottoposte a prelievo dagli operatori delle APA,

g) controllano il rispetto dei tempi di macellazione obbligatoria dei capi sottoposti a tale provvedimento,

h) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti alle greggi aderenti al Piano secondo il modello di cui all'allegato 3, e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi

i) indicano annualmente in BDN il livello di qualifica acquisito dalle aziende come meglio specificato nello schema di selezione genetica, (allegato 1, punto 5)

Art. 6

Compiti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Le attività del Piano svolte dall'IZS risultano essere le seguenti

a) esegue tutte le analisi genetiche previste dal Piano, eccetto quelle relative al prelievo tricologico effettuato dai tecnici APA sugli animali degli allevamenti iscritti al LG, rilasciando i rapporti di prova,

b) invia alle ASL competenti sul gregge oggetto di indagine i rapporti di prova ed i file relativi alle analisi eseguite contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e dei relativi genotipi

Art. 7

Compiti della Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), dell'ARAS e delle APA

1 L'ASSONAPA collabora nella Commissione regionale per le problematiche relative ad aspetti di propria competenza, con particolare riferimento alle problematiche concernenti gli eventuali effetti del Piano sulle produzioni zootecniche. Tramite i tecnici delle APA esegue prelievi di materiale biologico nelle aziende iscritte al LG per le analisi genetiche necessarie all'attuazione del Piano

2 I tecnici delle APA, elencati nell'allegato 4, sono autorizzati da parte dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale ad eseguire le attività di prelievo del bulbo pilifero, esclusivamente nelle greggi iscritte al LG

3 I tecnici di cui al comma precedente sono responsabili

a) dell'identificazione individuale dei capi sottoposti ai prelievi, da eseguirsi con mezzo identificativo elettronico,

b) della registrazione individuale dei capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega,

c) della registrazione nella BDN del censimento del gregge aggiornato al 31 marzo di ogni anno, contenente le informazioni di cui all'allegato 1, comma 2, punto f, per gli allevamenti dei quali detengono la delega

4 I Tecnici dell'Associazione Regionale degli Allevatori (ARAS) collaborano alla formazione ed informazione degli allevatori in occasione delle visite aziendali e di incontri dedicati all'argomento

Art. 8

Compiti del AGRIS

Le attività del Piano svolte dall'AGRIS risultano essere le seguenti

a) esegue esclusivamente la prima analisi genetica degli animali presenti nelle greggi iscritte al LG, rilasciando i rapporti di prova,

b) invia alle APA richiedenti ed alle ASL competenti sul territorio oggetto di indagine i rapporti di prova ed i file contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e dei relativi genotipi,

c) e il detentore del nucleo di arieti resistenti omozigoti per l'allele ARR, che dovranno soddisfare il fabbisogno di arieti delle aziende ovine sede di focolaio di scrapie nel corso del primo anno successivo all'abbattimento,

d) fornisce il necessario supporto tecnico alla Commissione regionale di Coordinamento per valutare anche gli eventuali effetti negativi sulle produzioni zootecniche degli allevamenti aderenti al Piano

Art. 9

Commissione regionale

1 la Commissione regionale è convocata e presieduta dal Direttore del Servizio Prevenzione o da un suo

delegato, ed è composta da tecnici provenienti dai competenti Assessorati regionali, dai Servizi veterinari delle ASL, dall'IZS, dall'ASSONAPA, dall'ARA, da ricercatori e tecnici dell'AGRIS, e da un rappresentante delle APA

2 La Commissione ha una funzione di supporto tecnico e scientifico alla realizzazione del Piano, i componenti della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano alle seguenti attività

a) armonizzazione e coordinamento delle attività di esecuzione e verifica del Piano svolte dai diversi Enti coinvolti,

b) monitoraggio del Piano e valutazione dei risultati conseguiti,

c) monitoraggio sull'evoluzione delle caratteristiche produttive degli allevamenti al fine di evidenziare eventuali incidenze sfavorevoli conseguenti alla selezione genetica del Piano stesso,

d) redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente,

e) proposta di modifica, integrazione o sospensione del presente Piano conseguentemente all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche oppure alla presa d'atto di condizioni tali da rendere necessario il suo aggiornamento

Art. 10

Raccolta ed elaborazione dei dati

1 Il Centro di Referenza nazionale per le Encefalopatie animali e comparate (CEA) dell'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale di Torino, che gestisce la BDNSG, acquisisce i dati e le informazioni relative allo svolgimento del Piano, ricevendo a cadenza trimestrale dall'Assessorato dell'Igiene e della Sanità il tracciato record, di cui alla nota del CEA prot n 10084 del 05 06 2007, ed attraverso l'accesso diretto alla BDN

Art. 11

Disposizioni finali

1 I Direttori Generali delle ASL della Sardegna, i veterinari ufficiali delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l'AGRIS, l'Associazione Regionale Allevatori, le Associazioni Provinciali Allevatori, i tecnici APA appositamente autorizzati, l'ASSONAPA, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto

2 E' abrogato il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006 su "Piano Regionale di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini per l'anno 2006",

3 Il presente Decreto, comprensivo degli allegati quali parti sostanziali ed integrative viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna, entra in vigore immediatamente ed ha validità sino al 31-12-2012

Liori

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 4 del

Allegati

29 APR 2009

ALLEGATO I**SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NELLE GREGGI ADERENTI AL PIANO REGIONALE****1 Principi generali del Piano Regionale di selezione genetica**

Il piano si basa sui principi di selezione del carattere genetico di resistenza all'EST attraverso l'impiego di riproduttori maschi portatori dell'allele ARR, il quale conferisce resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Un limitato numero di riproduttori di sesso femminile appartenenti al Libro genealogico potranno essere sottoposti ad analisi genetica ai fini dell'applicazione del presente schema di selezione.

L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso

- a) eliminazione dei riproduttori portatori dell'allele VRQ,
- b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano,
- c) gestione ed eventuale ampliamento del nucleo di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR) detenuto da AGRIS, che è utilizzato per il ripopolamento degli allevamenti infetti,
- d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti.

2 Condizioni obbligatorie generali per le greggi ovine

Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) sottoporre alle prove di genotipizzazione tutti i maschi destinati alla riproduzione, compresi i soggetti destinati ad altri allevamenti,
- b) detenere, ad eccezione dei castrati e dei capi destinati all'immediata macellazione, esclusivamente soggetti di sesso maschile di età superiore ai 6 mesi, sottoposti ad analisi del genotipo ed appartenenti alle categorie di riproduttori autorizzate di seguito descritte, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale,
- c) introdurre esclusivamente arieti sottoposti ad analisi del genotipo ed appartenenti alla 1° o alla 2° classe di seguito descritte, scortati da apposito certificato (**allegato 3**),
- d) avviare alla macellazione gli animali portatori dell'allele VRQ entro i 30 giorni successivi alla notifica all'allevatore del loro genotipo, che saranno indennizzati ai sensi della Legge n. 218/88,
- e) comunicare alla BDN, direttamente o per l'Ente o Organizzazione delegata, il censimento del gregge aggiornato al 31 marzo, con le seguenti informazioni:
 - o n° di femmine iscritte al Libro Genealogico,
 - o n° di femmine non iscritte al Libro Genealogico,
 - o n° di arieti iscritti al Libro Genealogico,
 - o n° di arieti non iscritti al Libro Genealogico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L. Assessore

DECRETO N. 6

DEL

29 APR 2009

3 Classificazione degli arieti in funzione del genotipo

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi degli arieti appartenenti alle seguenti categorie, riportate nelle seguenti 2 classi

Tabella 1 categorie dei riproduttori

Genotipo	Riproduttori di 1 ^a classe
ARR/ARR	Omozigoti per l'allele ARR
Riproduttori di 2^a classe	
ARR/ARH	Eterozigoti per l'allele ARR
ARR/AHQ	
ARQ/ARR	

Il Piano vieta l'impiego ai fini riproduttivi, la movimentazione verso altre aziende e l'introduzione all'interno delle aziende degli arieti appartenenti alla 3^o classe

Nelle sole aziende ovine non aderenti al precedente Piano, gli arieti della 3^o classe potranno essere utilizzati sino al 31/12/2011. L'uscita di questi arieti, comunque, potrà essere autorizzata esclusivamente per l'immediata macellazione.

Ulteriori deroghe potranno essere previste ai sensi del comma 4 dell'articolo 3

tabella 2 categorie di riproduttori non ammessi

Riproduttori di 3^a classe	
ARQ/ARQ	Assenza dell'allele ARR
ARQ/AHQ	
AHQ/AHQ	
ARQ/ARH	
ARH/ARH	
AHQ/ARH	

Il Piano prevede l'obbligo di macellazione entro 30 giorni dalla diagnosi per gli arieti appartenenti alle seguente categoria

tabella 3 categorie di riproduttori da macellare entro 30 giorni

Riproduttori destinati all'abbattimento	
VRQ/VRQ	Presenza dell'allele VRQ
VRQ/ARQ	
VRQ/ARH	
VRQ/AHQ	
VRQ/ARR	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 4

DEL

29 APR 2009

4 Indicazioni a tutela del valore zootecnico

Per la razza Sarda, che appartiene al gruppo di razze ovine con frequenza dell'allele ARR maggiore al 40%, e previsto il seguente schema di selezione,

- le greggi, fatte salve le deroghe di cui sopra, possono utilizzare riproduttori maschi della 1° classe e della 2°, elencati nella Tabella 1 del precedente punto 3,
- la scala di preferenza di utilizzo degli arieti, da considerarsi indicativa e non vincolante per l'allevatore, determina, a parità di classe sanitaria, l'opzione a favore degli arieti che garantiscono la trasmissione di caratteri zootecnici favorevoli, secondo il seguente ordine decrescente

Classe di preferenza	Classe sanitaria	Classe zootecnica	Genotipo dell'ariete
1	1	A	ARR/ARR da allevamento iscritto al LG
2	1	B	ARR/ARR da allevamento non iscritto al LG
3	2	A	ARR/ (ARH,AHQ,ARQ) da allevamento iscritto al LG
4	2	B	ARR/ (ARH,AHQ,ARQ) da allevamento non iscritto al LG

5 Livelli di qualifica degli allevamenti

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche

Livello I	Greggi in cui per 5 campagne riproduttive consecutive hanno funzionato solo arieti con genotipo ARR/ARR. L'introduzione di arieti di genotipo diverso fa decadere dal livello acquisito.
Livello II	Greggi in cui hanno funzionato solo arieti con genotipo ARR/ARR da 1 a 4 campagne riproduttive consecutive. L'introduzione di arieti di genotipo diverso fa decadere dal livello acquisito.
Livello III	Greggi in cui gli arieti presenti recano almeno un allele ARR.
Livello IV	Greggi aderenti al piano.

Il Servizio veterinario assegna annualmente le qualifiche ufficiali sulla base della tipologia degli arieti utilizzati.

Il Servizio Veterinario per accertare che i livelli di frequenza siano compatibili con il livello di qualifica raggiunto può disporre determinazioni genotipiche sulle femmine in un campione di greggi da identificarsi su indicazione della Commissione di Coordinamento anche utilizzando nuove metodologie analitiche che possano consentire monitoraggi ampi e informativi. Il Servizio veterinario procede al declassamento del livello di qualifica qualora si dimostri il mancato rispetto dei requisiti del Piano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO N 2

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Verbale n _____ ASL _____ Prelevatore _____ Data prelievo _____

Proprietario _____ Codice azienda (allevamento) _____ PMACod Fsc _____

Comune _____ Provincia _____

N PROGR	ETICHETTA CODICE A BARRE	CODICE AZIENDA (1)	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO (2)	CODICE BOLO	MOTIVO PRELIEVO (3)	NASCITA (4)			SESSO (M F)	RAZZA	CAPO ISCRITTO A LG (S/INO)
						GIORNO	MESE	ANNO			
1											
2											
3											
4											

(1) da inserire solo nell'eventualità prevista dalla nota (2)

(2) Codice identificativo del capo, data l'importanza del presente dato si ricorda di inserire il codice completo verificandone sempre la correttezza. La completezza deve essere garantita soprattutto nelle situazioni in cui il codice fosse composto da un codice aziendale diverso da quello già riportato in intestazione (ad es 000TV000+numero progressivo)

(3) Per il motivo del prelievo utilizzare i seguenti codici

- 1 agnelli o montoni del Piano Nazionale
- 2 femmine per la definizione dei gruppi di monta
- 3 maschi o femmine del campione casuale di verifica del Piano Nazionale
- 4 genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina
- 5 genotipizzazione in caso di contenziioso

(4) indicare sempre almeno mese (anche presuntivo) e anno di nascita

Firma
dell'AllevatoreVeterrano prelevatore
Timbro e Firma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N
DEL

4 29 APR 2009

ALLEGATO 3

CERTIFICATO INDIVIDUALE DI GENOTIPO

ASL N° _____ DI _____

CODICE AZIENDA _____ PROPRIETARIO/DETTENTORE _____

CODICE FISCALE _____

COMUNE _____ LOCALITA' _____

IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE

CODICE IDENTIFICATIVO CAPO

CODICE MICROCHIP/BOLO _____

RAZZA _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____

DATA PRELIEVO _____

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
AGRIS

RAPPORTO DI PROVA N° _____ DEL ____/____/____

ALLELE 1			
Codoni			
136	154	171	

ALLELE 2			
Codoni			
136	154	171	

A=Alanina, R=Arginina, Q=Glutamina, V=Valina, H=Istidina

Data rilascio _____

Timbro e firma del veterinario responsabile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 4

DEL

29 APR 2009

VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE					
N	Codice Azienda /Macello	Data			Firma e timbro Veterinario
		Acquisto	Macell	Morte	
1					
2					
3					
4					
5					

Data rilascio _____

Timbro e firma del veterinario responsabile

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n. 4 del , , Allegati

ALLEGATO 4**ELENCO DEL PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI AUTORIZZATO**

I seguenti tecnici, dipendenti delle Associazioni Provinciali Allevatori, sono autorizzati ad eseguire le attività di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto

APA di Sassari

- 1) BATTINO SALVATORE
- 2) CANU GIORGIO MARIO
- 3) CARBONI ANTONELLO
- 4) DEMELAS ANTONIO
- 5) GATTU ANTONIO
- 6) MELLINO GIUSEPPE
- 7) MONI MARCO
- 8) MURA SALVATORE
- 9) NIEDDU GIAMPAOLO
- 10) PORCU MARIO
- 11) SANNA ALESSANDRO
- 12) SINI ANTONIO MARIA
- 13) SOLINAS FRANCESCO

APA di Nuoro

- 1) ZIZI SERGIO,
- 2) MELIS GIANNI,
- 3) SEDDA ANGELO,
- 4) DEMURTAS GIOVANNI,
- 5) PORCU MAURIZIO,
- 6) SEDDA DANIELE,
- 7) CONTINI GIUSEPPE,
- 8) FOIS GIANNI,
- 9) MOCCI BASTIANO,
- 10) CAPRA GIOVANNINO,
- 11) ZOLA ANTONIO FRANCESCO,
- 12) COMIDA GIOVANNI PAOLO,
- 13) FARRIS LUIGI,
- 14) PISTIS SILVIO,
- 15) MANCA GIOVANNI MARIA,
- 16) MURGIA MAURO,
- 17) BOCCOLI GIOVANNI,
- 18) MUTZU PIETRO,
- 19) CATGIU PIETRO,
- 20) TEDDE MICHELE

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n **4** del Allegati**APA di Oristano**

- 14) DE VECCHI BRUNO
- 15) SCANO ALDO,
- 16) SANNA IVO GIUSEPPE,
- 17) IDDA FILIPPO,
- 18) STEVANATO MAURIZIO,
- 19) MURA ANTONIO,
- 20) FOIS DAVIDE,
- 21) GIARRUSSO PAOLO,
- 22) TATTI DIEGO,
- 23) FLORIS ANTONELLO,
- 24) PETERLE ROBERTO,
- 25) FODDE FRANCO,
- 26) FRAU FRANCESCO,
- 27) POLI CHRISTIAN,
- 28) MELONI PAOLO,
- 29) CASULE FRANCESCO,
- 30) CAMPANARO PAOLO

APA di Cagliari

- 1) ADDARI SILVIO
- 2) CANNAS ALFREDO
- 3) CASULA STEFANO
- 4) CERA ERCOLE
- 5) CHITTERO PIERO
- 6) CONI SIMONE
- 7) DE MURO VITALINO
- 8) DESSI' MARCELLO
- 9) FERRARO MARCO
- 10) LENZU M ANTONIO
- 11) MAMELI GIOVANNI
- 12) MASALA EDOARDO
- 13) MURGIA GIUSEPPE
- 14) ORRU' SANDRO
- 15) PIREDDA SIMONE
- 16) PORCU VINCENZO
- 17) TOLA GIUSEPPE